RELATIVA A MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISI PEL R. ESERCITO

Art. 3

Disposizioni transitorie

Gli aumenti di assegni stabiliti pei diversi personali dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1904, e nella prima applicazione di essa, quelli che godranno di un aumento di stipendio saranno esenti della ritenuta stabilita dall'articolo 42 (allegato u) della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali che al 1° gennaio 1904 godevano aumento sessennale, lo riceveranno con lo stipendio della classe alla quale verranno assegnati nel nuovo ruolo, e nella misura stabilita per il nuovo stipendio, purche' complessivamente il loro assegno non superi lo stipendio della classe superiore e in ogni caso quello di lire 1800.

Quelli invece che, alla data suddetta, non avevano ancora maturato il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno i sei anni di servizio pel compimento del sessennio medesimo.

Gli ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali di 1ª e 2ª classe, che al 1° gennaio 1904 rimarranno temporaneamente in eccedenza nelle classi stesse dei nuovi organici, vi saranno mantenuti in soprannumero coi nuovi stipendi per esse stabiliti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Versione in vigore dal 26 giugno 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa a modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fisi pel R. esercito
Estremi	Legge 2 giugno 1904, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-a-modificazioni-al-testo-unico-delle-leggi-sugli-stipendi-ed/art-3-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it